



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE UMBRIA**  
Delegazione Regionale Calcio a Cinque

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: [cru@figc.it](mailto:cru@figc.it)

NUMERO COMUNICATO 218 TER DATA COMUNICATO 24/06/2022

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

## Sommario

GIUDICE SPORTIVO ..... 3443

# GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Territoriale, **Avv. Marco BRUSCO**, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Fiordi Fabio, nella **seduta del 24/06/2022**, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

## GIUDICE SPORTIVO

### CAMPIONATO UNDER 19 CALCIO A 5 FEMMINILE

#### GARE DEL 28/ 5/2022

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

##### gara del 28/ 5/2022 TAVERNELLE CALCIO - FUTSAL PERUGIA

**rilevato** che la società Perugia Futsal, in data antecedente a quella prevista per la disputa della gara, comunicava alla segreteria del C.R.U. ed alla società avversaria la propria indisponibilità a disputare la gara a causa di concomitanza con evento "Final Eight Nazionale" organizzato dalla Divisione Nazionale Calcio a Cinque per la Categoria Under 19;

**rilevato** che la società Tavernelle Calcio, in considerazione delle motivazioni addotte dalla società avversaria, ed in considerazione del fatto che la mancata disputa della gara non avrebbe comportato movimenti di classifica tali da modificare posizioni delle due e delle ulteriori società militanti nel girone di interesse di detto confronto, accettava tale richiesta;

#### O S S E R V A

il comportamento della Società Perugia Futsal, seppur irrituale, è dettato dal proposito di evitare alla società avversaria ed al direttore di gara designato di dovere, nel rispetto delle norme federali vigenti, presentarsi presso l'impianto di gioco con susseguente necessità di attendere il tempo di attesa prima di decretare il mancato inizio della gara;

non vi è chi non veda come, in una tale situazione, non possa che prendersi atto della mera rinuncia alla gara da parte delle due società, con conseguente sanzione, per entrambe, della perdita della gara e penalizzazione di un punto in classifica;

sussistono, tuttavia, a parere di questo giudice, i presupposti per non irrogare alle predette società anche la sanzione dell'ammenda, dovendosi prendere atto, in ogni caso, che la rinuncia alla gara non è stata causata da disinteresse o futili motivi, bensì da esigenze organizzative della società Perugia Futsal la quale si è prontamente attivata per una migliore soluzione della vicenda;

#### P Q M

Delibera la sanzione sportiva della **perdita della gara**, con il risultato 0-6, a carico delle società sportive Perugia Futsal e Tavernelle Calcio, e **la penalizzazione di un (1) punto** in classifica.

## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **SOCIETA'**

#### **PERDITA DELLA GARA:**

FUTSAL PERUGIA  
Vedi Delibera G.S.

TAVERNELLE CALCIO  
Vedi Delibera G.S.

#### **PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:**

FUTSAL PERUGIA 1  
Vedi Delibera G.S.

TAVERNELLE CALCIO 1  
Vedi Delibera G.S.

\*\*\*\*\*

**PUBBLICATO IN PERUGIA IL 24 GIUGNO 2022.**

Il Segretario  
Valerio Branda

Il Presidente  
Luigi Repace